

Art. 15 Detrazioni per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;*
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria*

quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250.000 (129,11 euro, n.d.r.). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f), e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro, n.d.r.) o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro, n.d.r.) da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (15.493,71 euro, n.d.r.). Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,

- concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;*
- c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000 (387,34 euro, n.d.r.), limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 (129,11 euro, n.d.r.). Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;*
- c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381;*
- d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 c.c. e di affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire (1.549,37 euro, n.d.r.) per ciascuna di esse;*
- e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;*
- f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila (1.291,14 euro, n.d.r.). Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;*
- g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;*
- h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita*

convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- h-bis*) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lett. h);
- i*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- i-bis*) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (1.291,14 euro, n.d.r.), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro, n.d.r.), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lett. i-bis);

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l'anno 2013, e al 26%, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-

nomico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l'anno 2013, e al 26%, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro, n.d.r.) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di lire un milione (516,46 euro, n.d.r.), la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lett. c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lett. f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lett. c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 (6.197,48 euro, n.d.r.). Per le spese di cui alla lett. i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

3. Per gli oneri di cui alle lett. a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.

Commento

L'articolo individua le spese detraibili dall'imponibile nella misura del 19%.

1. Gli interessi passivi – commi 1, lett. a) e b), e 1-ter

Il comma 1, lett. a), dell'art. 15 dispone che gli interessi passivi, i relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie a soggetti residenti in Italia, a residenti di altri Paesi membri dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni, sono detraibili nei limiti dei redditi dei terreni (dominicale e agrario) dichiarati¹⁴⁷.

Per gli interessi passivi, i relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione, pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca¹⁴⁸ e finalizzati all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari, la lett. b) prevede una detrazione del 19% su un ammontare massimo che, a partire dal 2008, è di 4.000 euro. La somma detraibile deve coincidere con quella effettivamente a carico del contribuente. Se si fruisce di un contributo dello Stato o di enti pubblici, la detrazione spetta per la differenza. Se il contributo viene erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata come onere rimborsato¹⁴⁹. La restituzione del contributo, ad esempio per carenza dei requisiti soggettivi, dà diritto alla detrazione, nello stesso anno in cui la somma viene restituita¹⁵⁰.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione dello stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se assistiti da garanzia ipotecaria su immobili. Viceversa, sono detraibili gli interessi passivi che maturano sul conto finanziamento accessorio¹⁵¹.

Ai fini della determinazione della spesa detraibile, la voce oneri accessori comprende: la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di in-

147. Nel caso di mutui contratti fino al 31 dicembre 1989, invece, la detrazione si applica sull'intero ammontare degli interessi.

148. L'ipoteca può gravare anche su altro immobile, diverso da quello per il quale si contrae il mutuo (Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E).

149. Circ. Min. 3 maggio 1996, n. 108/E.

150. Ris. 2 agosto 2010, n. 76/E.

151. Ris. 12 aprile 2011, n. 43/E. Il conto finanziamento accessorio è quel conto alimentato dalla differenza tra rate originarie e rate rinegoziate, che il mutuatario deve rimborsare alla banca (con rate costanti uguali a quelle definite con la rinegoziazione) alla data di scadenza originaria del mutuo.

termediazione; le spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo¹⁵²; le spese di istruttoria, di perizia tecnica, ecc.¹⁵³; le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle affrontate nel caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva, individuale o concorsuale¹⁵⁴; gli oneri fiscali (quali le imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato); le penalità per anticipata estinzione del mutuo¹⁵⁵; le perdite su cambio, nel caso di mutuo stipulato in valuta diversa dall'euro; la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti.

Stando ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate¹⁵⁶, se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, l'agevolazione va proporzionalmente ridotta. La quota-parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione è data dal rapporto che ha, al numeratore, il prodotto del costo di acquisizione dell'immobile per gli interessi pagati e, al denominatore, il capitale dato in mutuo¹⁵⁷. La medesima Agenzia ha aggiunto che, nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato da entrambi i coniugi, mentre il mutuo sia stato stipulato da uno solo di essi, non deve operarsi alcun ragguaglio, ed il mutuatario può considerare l'intero prezzo pattuito quale risulta dall'atto d'acquisto dell'immobile¹⁵⁸.

Se il mutuo interessa un immobile che comprende anche un'unità in ristrutturazione, che confluirà in quella principale, la detrazione degli interessi, che competerà anche per detta unità solo quando sarà realizzato l'accorpamento, andrà calcolata, pro-tempore, determinando la parte del prezzo d'acquisto imputabile alle unità catastali già agevolabili con il metodo proporzionale riferito alle singole rendite catastali, e applicando le stesse percentuali all'importo del mutuo. Resta inteso che, anche in questo caso, se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, l'agevolazione va proporzionalmente ridotta¹⁵⁹.

152. Queste spese, al pari delle altre, rilevano secondo il principio di cassa, anche nell'ipotesi in cui il contribuente corrisponde al notaio una somma in deposito per l'onorario e per le spese da sostenere in nome e per conto, e la fattura, emessa ex art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 entro i sessanta giorni dalla costituzione del deposito, venga rilasciata nell'anno successivo (Circ. 1° giugno 2012, n. 19/E).

153. L'Agenzia delle Entrate ha affermato che le spese per l'assicurazione dell'immobile, che gli istituti di credito possono richiedere ad ulteriore garanzia del valore ipotecato, non rientrano tra gli oneri accessori in quanto non hanno il carattere di necessità rispetto alla stipula del contratto di mutuo (Circ. 20 aprile 2005, n. 15/E).

154. Ris. 23 settembre 2005, n. 128/E.

155. Dette penalità non sono più detraibili in quanto non più applicabili per effetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

156. Circ. 20 aprile 2005, n. 15/E.

157. L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. 31 maggio 2005, n. 26/E, ha invitato gli uffici a non applicare le sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF che, per i periodi d'imposta 2003 e precedenti, non abbiano calcolato la quota di mutuo detraibile come illustrato nella Circ. n. 15/E del 2005.

158. Circ. 18 maggio 2006, n. 17/E.

159. Ris. 29 aprile 2009, n. 117/E.

Per dimostrare che gli interessi passivi dedotti afferiscono al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, al contribuente spetta, nell'ordine:

- manifestare, nel contratto di compravendita o in quello di mutuo, la volontà di utilizzare il predetto mutuo;
- richiedere alla banca erogatrice una dichiarazione espressa che attesti tale circostanza;
- autocertificare la destinazione del mutuo¹⁶⁰.

A queste indicazioni ci si deve attenere anche nell'ipotesi di mutui 'misti' (acquisto e ristrutturazione), avendo cura che dalla documentazione acquisita si evinca quale somma sia imputabile all'acquisto e quale alla ristrutturazione (non agevolata)¹⁶¹.

Il mutuo è finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale e della sua (eventuale) pertinenza¹⁶². Come rammenta l'Agenzia delle Entrate¹⁶³, presupposto della detrazione è il diritto di proprietà sull'immobile: quindi, il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare. Da ciò consegue che ancorché la detrazione – come diremo in seguito – spetti anche in relazione all'immobile adibito a 'prima casa' dei propri familiari (ad esempio il figlio), colui che stipula il mutuo (ad esempio il genitore) non potrà detrarre gli interessi passivi ove dell'abitazione risulti proprietario il suddetto familiare¹⁶⁴.

Fermo restando quanto diremo a breve, soprattutto con riferimento ai familiari, si possono pertanto configurare tre situazioni:

a) comproprietà dell'immobile e contitolarità del contratto di mutuo: la detrazione spetta a tutti i contribuenti, perché proprietari e mutuatari. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti e ciascun contitolare fruisce della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Se uno dei contitolari è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote¹⁶⁵;

160. Questi chiarimenti, compreso la gerarchia tra i documenti di prova, sono stati dati dall'Agenzia delle Entrate con la Ris. 22 dicembre 2006, n. 147/E, emanata ad integrazione delle istruzioni contenute nella Circ. n. 15/E del 2005.

161. Circ. 13 maggio 2011, n. 20/E.

162. La pertinenza è definita dall'art. 10, comma 3-bis, che richiama l'art. 817 c.c. Si ricorda che per l'Amministrazione finanziaria, il mutuo contratto autonomamente per l'acquisto della pertinenza dell'immobile non dà diritto alla detrazione (Circ. Min. 3 maggio 1996, n. 108).

163. Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E.

164. La rilevanza del diritto di proprietà emerge anche dalla sent. 18 agosto 1997, n. 7669, con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di decesso di uno dei cointestatari, l'altro coobbligato al pagamento degli interessi, che rivesta la qualità di erede ma non di unico erede, può detrarre dal reddito imponibile soltanto la quota di interessi che avrebbe potuto detrarre nel periodo di vita dell'altro coobbligato, aggiungendo a questa la quota di interessi che grava sullo stesso per la sua situazione di coerede.

165. Corre obbligo precisare che questa regola vale solo per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati in data anteriore, vige la regola della detrazione per ciascun intestatario del mutuo, indipendentemente dal fatto che uno dei due coniugi sia a carico dell'altro (Circ. 16 giugno 2002, n. 50/E).

b) comproprietà dell'immobile e titolarità del contratto di mutuo da parte di un solo soggetto: la detrazione spetta al solo mutuatario ma, come affermato dall'Agenzia delle Entrate¹⁶⁶, questi fruirà della detrazione piena;

c) proprietà esclusiva dell'immobile e contitolarità del contratto di mutuo: la detrazione spetta al proprietario, e limitatamente alla quota desumibile dal contratto.

La detrazione spetta se l'immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto di questo lasso di tempo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo, purché di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati¹⁶⁷. A questa condizione, il contribuente può continuare a detrarre gli interessi, ancorché il soggetto mutuante sia diverso da quello originario¹⁶⁸. La disposizione trova applicazione, quindi, sia nel caso in cui, con la rinegoziazione, il nuovo unico mutuante è uno dei due precedenti¹⁶⁹, sia nel caso in cui al precedente unico mutuante, con la rinegoziazione, si aggiunge l'altro comproprietario¹⁷⁰. In questa seconda ipotesi, nel caso in cui uno dei due coniugi è a carico dell'altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico¹⁷¹. Il coefficiente di detraibilità degli interessi è determinato in base al rapporto tra la residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, e l'importo del secondo mutuo¹⁷².

Abbiamo appena detto che la detrazione spetta per l'acquisto dell'abitazione principale, ma – come recita la norma in disamina – *“per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”*. Al riguardo è stato chiarito¹⁷³ che l'abitazione principale nel senso di dimora

166. Cit. Circ. 17/E del 2006.

167. Il maggior termine di un anno – in precedenza era di sei mesi – è stato introdotto dalla Legge n. 388/2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2001. Con la Circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, l'Agenzia ha precisato che la nuova disposizione può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nel 2000, sempre che al 31 dicembre dello stesso anno non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla previgente normativa. L'estensione dell'agevolazione ai familiari del contribuente è stata introdotta dalla Legge n. 388/2000. Con la Circ. 12 giugno 2002, n. 52/E, la stessa Agenzia ha aggiunto che il beneficio interessa anche le rate pagate dopo il 1° gennaio 2001 in dipendenza di contratti di mutuo stipulati prima di questa data, purché, come nel caso precedente, l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del familiare nei sei mesi previsti dalla previgente normativa.

168. Rammentiamo che l'art. 8 della Legge n. 40/2007, recante la disciplina relativa alla cosiddetta portabilità del mutuo, ha previsto espressamente al comma 4 il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore.

169. Ris. 21 febbraio 2008, n. 57/E.

170. Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E.

171. Cit. Circ. n. 21/E del 2010.

172. Ris. 21 dicembre 2007, n. 390/E.

173. Cit. Circ. n. 15/E del 2005.

abituale non coincide necessariamente con quella di residenza anagrafica: la sua individuazione può quindi risultare anche da autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000¹⁷⁴. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale e non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro e delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Quindi, se nel corso di un anno l'immobile non viene più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli appena detti), la detrazione spetta per intero per il medesimo anno, ma non spetta più a partire dal successivo. La continuità non è richiesta per usufruire della detrazione: pertanto il contribuente può riprendere a detrarre gli interessi non appena l'immobile torna ad essere abitazione principale¹⁷⁵.

Quanto alla locuzione "*familiari*", si assume la definizione di cui all'art. 5 del T.U.I.R., e quindi sono tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Si rammenta che per "familiare" deve intendersi anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio. La detrazione compete al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempre che anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma. Peraltro, in questa ipotesi, è possibile che legittimamente il reddito dell'unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione¹⁷⁶. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti, la detrazione per il coniuge superstite e per gli eredi sussiste anche per il periodo antecedente la regolarizzazione dell'accollo del mutuo, e l'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo a detto mutuo. Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l'intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi¹⁷⁷.

174. Resta fermo che, per effetto dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione finanziaria, in fase di controllo, può verificare nei confronti del contribuente la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali indicate nell'art. 76 del medesimo decreto.

175. Circ. 14 giugno 2001, n. 55/E.

176. Circ. Min. 1° giugno 1999, n. 122.

177. Cit. Circ. n. 20/E del 2011.

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è accollato – secondo lo schema del cd. 'accollo interno' – le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all'altro coniuge¹⁷⁸.

Alle stesse condizioni, a seguito di separazione consensuale, può detrarre gli interessi passivi il coniuge al quale il Tribunale abbia assegnato l'immobile che continua ad essere l'abitazione principale dell'altro coniuge e dei suoi figli, e di cui il medesimo altro coniuge sia stato proprietario e sia (ancora) intestatario del mutuo¹⁷⁹.

Anche in caso di divorzio può spettare la detrazione al coniuge che, proprietario e intestatario o cointestatario del mutuo, ha lasciato il tetto coniugale nel quale mantengono la propria dimora abituale i suoi familiari.

Il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa¹⁸⁰.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della Legge n. 342/2000, la detrazione in commento è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, in conformità a tale previsione normativa, il militare non può beneficiare della detrazione se, al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento¹⁸¹.

178. Cit. Circ. n. 20/E del 2011.

179. Cit. Circ. n. 20/E del 2011.

180. Cit. Circ. n. 20/E del 2011.

181. Cit. Circ. n. 20/E del 2011.

Dal periodo d'imposta 2001, nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.

Nel caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale¹⁸².

Ricordiamo che in forza di quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 448/1998, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA per la 'prima casa', un'altra casa di abitazione non di lusso, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'IVA dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; o essere, infine, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborso¹⁸³.

L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la non cumulabilità delle detrazioni fin qui trattate: non sono cumulabili la detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'immobile e la detrazione degli interessi sul mutuo relativo all'acquisto di un'unità immobiliare locata (entrambe da adibire ad abitazione principale); e nemmeno la detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale unitamente alla detrazione de-

182. Il Legislatore non ha specificato espressamente da quale momento è possibile fruire di questa detrazione, introdotta dalla Legge n. 388/2000 e in vigore dal 1° gennaio 2001. L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione spetta già per la prima rata, secondo le regole generali, e che questa disposizione può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati prima del 2001, sempre che al 31 dicembre 2000 non sia decorso il termine di tre mesi previsto dalla nuova norma (cit. Circ. n. 50/E del 2002). Il rispetto della tempistica indicata dalla norma in esame torna anche nel caso di acquisto da un'asta giudiziaria che ha comportato l'instaurazione di un procedimento esecutivo di rilascio dello stesso nei confronti dell'ex proprietario (Ris. 14 ottobre 2008, n. 385/E).

183. Per un approfondimento si rinvia alla Circ. 1° marzo 2001, n. 19/E.

gli interessi sul mutuo relativo all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale di un proprio familiare¹⁸⁴.

La detrazione degli interessi passivi spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Per le cooperative, l'esistenza delle condizioni di detraibilità per il socio richieste dalla norma vanno verificate al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente immissione in possesso, e non al momento del formale atto di assegnazione dell'immobile redatto dal notaio¹⁸⁵.

Le disposizioni fin qui viste valgono per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1993. Gli interessi passivi relativi ai mutui stipulati in precedenza sono detraibili su un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario, a condizione che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro, a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo. Permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Di 2.065,83 euro è anche la detrazione massima spettante per gli interessi passivi riferiti a mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (per la quale si applicano le disposizioni già illustrate) e per i quali non sia variata tale condizione (si verifica variazione, ad esempio, se l'immobile viene concesso in locazione).

Per i mutui stipulati a partire dal 1993 per l'acquisto di abitazioni diverse da quella principale non spetta alcuna detrazione. In relazione ai contratti di mutuo stipulati prima del 1993, nell'ipotesi di concorrenza dei due mutui (per l'abitazione principale e per la residenza secondaria) valgono le seguenti regole:

- se gli interessi passivi sul mutuo per la 'prima casa' sono di importo superiore a 2.065,83 euro, la detrazione di quelli relativi alla residenza secondaria non spetta;
- se invece sono di importo inferiore, la detrazione spetta, ma solo per la differenza.

184. Cit. Circ. 50/E del 2002.

185. Cit. Circ. Min. n. 122 del 1999.

Gli interessi passivi sui mutui stipulati nel 1997 per interventi di recupero edilizio, di cui alla Legge n. 30/1997, sono detraibili nel limite massimo di 2.582,28 euro, da imputarsi tra tutti i cointestatari. La detrazione, che è cumulabile con quella prevista per l'abitazione principale, spetta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati a partire dal 1997 su qualsiasi immobile, purché situato in Italia. L'art. 3 del decreto attuativo 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione: quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti; copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi. Come precisato dalle Istruzioni alla compilazione di UNICO PF, la detrazione spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo. Le medesime Istruzioni avvertono che la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino pro-quota millesimale.

Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 15, una detrazione non superiore a 2.582,28 euro spetta per gli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti dal 1° gennaio 1998 per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. In base a quanto disposto dal regolamento attuativo, emanato con il D.M. 30 luglio 1999, n. 311, sono agevolati anche i lavori di ristrutturazione edilizia, purché realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza la nuova costruzione.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che:

- l'unità immobiliare sia destinata a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari;
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio lavori¹⁸⁶.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 c.c. e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile. A tale ultimo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha espresso il parere che, in base al dato letterale delle due norme (il comma 1-ter dell'art. 15 e il D.M. n. 311/1999), l'ammontare delle spese detraibili non può comprendere né il costo concernente l'acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato né il costo d'acquisto del diritto di superficie sullo stesso; di conseguenza gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all'acquisto del terreno non possono essere detratti dal reddito del soggetto che contrae il mutuo¹⁸⁷. Si rammenta, altresì, che nel caso in cui l'ammontare del mutuo fosse superiore alle spese documentate, la detrazione non spetta per gli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse¹⁸⁸.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale, ma non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. A tal fine, non è richiesto che il contribuente fissi la nuova dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la sede di lavoro, risultando sufficiente anche che essa venga posta in un comune limitrofo. Spiega l'Agenzia delle Entrate: *“Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobi-*

186. Richiamando l'intervento normativo di cui all'art. 2 della Legge n. 388/2000, che ha esteso da sei mesi ad un anno il termine massimo per adibire l'immobile ad abitazione principale al fine di usufruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo relativo all'acquisto della prima casa, e vista la stretta affinità che sussiste tra le due fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, confermando per analogia la posizione assunta con la Circ. 14 giugno 2001, n. 55/E, ha chiarito che il limite di tempo di diciotto mesi (introdotto dal D.L. n. 159/2007) può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data di entrata in vigore della norma (1° dicembre 2007) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa, ed in particolare da coloro che a tale data abbiano iniziato i lavori da non più di sei mesi (Circ. 4 aprile 2008, n. 34/E).

187. Circ. 18 maggio 2006, n. 17/E.

188. Circ. 3 maggio 2005, n. 17/E.

li adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i 'motivi di lavoro' che hanno determinato la variazione della dimora abituale. Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi¹⁸⁹.

La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

2. Gli oneri di intermediazione immobiliare – comma 1, lett. b-bis)

Dal 1° gennaio 2007 sono detraibili, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità, i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

189. Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E.

L'importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo detraibile di cui fruire in un unico anno di imposta. Se l'acquisto è effettuato da più persone, la detrazione, sempre nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari¹⁹⁰. In tal caso si dovrà porre attenzione al documento di spesa: al riguardo, posto che il beneficio spetta al proprietario dell'immobile, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che:

- se la fattura è intestata ad un solo proprietario, ma l'immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo;
- se la fattura è cointestata all'unico proprietario e ad un altro soggetto, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario (in quanto unico soggetto che sostiene la spesa) sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo;
- se la fattura è intestata esclusivamente ad un soggetto che non è proprietario dell'immobile, quest'ultimo non può fruire della detrazione¹⁹¹.

L'agevolazione spetta anche per l'acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale¹⁹².

Atteso che la norma non fissa un termine a partire dal quale far valere la detrazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, per detrarre la spesa, non si dovrà attendere l'anno in cui viene stipulato il rogito notarile¹⁹³, e che la detrazione spetta anche nel caso in cui il compenso sia stato pagato prima della stipula del preliminare di vendita¹⁹⁴. Resta inteso che *“poiché l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l'acquisto dell'immobile non sia stato concluso”*¹⁹⁵.

3. Le spese sanitarie – comma 1, lett. c)

Le spese sanitarie sono detraibili per la parte che eccede 129,11 euro. La norma individua dette spese nelle spese mediche e di assistenza specifica, sostenute al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 10, comma 1, lett. b)¹⁹⁶, e nelle spese chi-

190. Circ. 4 agosto 2006, n. 28/E. La Circ. 4 aprile 2008, n. 34/E ha precisato che la detrazione spetta anche a chi abbia acquistato altro diritto reale diverso dalla proprietà, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

191. Circ. 13 maggio 2011, n. 20/E.

192. Circ. 4 aprile 2008, n. 34/E.

193. Ris. 30 gennaio 2009, n. 26/E.

194. Circ. 1° luglio 2010, n. 39/E.

195. Cit. Circ. n. 34 del 2008.

196. Parliamo, dunque, delle spese diverse da quelle sostenute da o per i portatori di handicap.

rurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Nell'ambito delle spese mediche rientrano quelle sostenute, anche sotto forma di ticket, per: analisi cliniche e ricerche di laboratorio; radiografie; interventi chirurgici; visite specialistiche o rese da un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica); acquisto di protesi dentarie; acquisto o affitto di attrezzature sanitarie in genere (quali, ad esempio, gli apparecchi per l'aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) e cure termali (dietro prescrizione medica, e comunque al netto delle spese di viaggio e soggiorno).

Per quanto riguarda la documentazione necessaria ai fini della deducibilità di dette spese si rinvia a quanto detto a commento dell'art. 10, comma 1, lett. *b*).

Le spese relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che dà diritto alla detrazione¹⁹⁷. Sono detraibili le spese riconducibili alla presenza dei servizi igienici in camera; non lo sono i servizi in camera di telefono e televisore.

Le spese connesse al ricovero di anziani presso gli istituti d'assistenza sono detraibili limitatamente alla parte relativa alle spese mediche: la fattura comprovante la spesa dovrà dunque essere analitica ed evidenziare, per esempio, la retta, che non è detraibile. Corre obbligo evidenziare la differenza tra questa fattispecie quella dell'anziano non autosufficiente riconosciuto disabile ai sensi della Legge n. 104/1992, che è disciplinata, quale onere deducibile, dall'art. 10, comma 1, lett. *b*). Sono altresì detraibili le spese per perizie medico-legali e quelle per il rinnovo della patente di guida.

Tra le spese di assistenza specifica rientrano: i compensi erogati al personale paramedico per le prestazioni specialistiche, quali i prelievi ai fini di analisi, le applicazioni con apparecchiature elettromedicali, l'esercizio di attività riabilitativa; le spese sostenute per l'assistenza infermieristica (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.), per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, per le prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale e per le prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Costituiscono spese di assistenza specifica anche le spese per il dietista, nonché le spese per prestazioni chiroterapiche¹⁹⁸ e, più in generale, tutte le spese sostenute per le prestazioni riabilitative elencate nel D.M. 29 marzo 2001¹⁹⁹. Rivedendo

197. Circ. Min. 1° giugno 1999, n. 122.

198. Circ. 18 maggio 2006, n. 17/E (cfr. Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.6).

199. Così la Circ. 1° luglio 2010, n. 39/E. Ricordiamo che l'art. 3 del succitato decreto indica le seguenti figure professionali: *a*) podologo; *b*) fisioterapista; *c*) logopedista; *d*) ortottista-assistente di oftalmologia; *e*) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; *f*) tecnico della riabilitazione psichiatrica; *g*) terapeuta occupazionale; *h*) educatore professionale.

i precedenti orientamenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero della salute, ha affermato che tutte le spese sanitarie sostenute per prestazioni rese dalle figure professionali di cui al citato decreto sono detraibili anche senza prescrizione medica. Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno, però, risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Non sono, invece, detraibili – perché inquadrate in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non riconducibili a un trattamento sanitario qualificato – le spese per l'iscrizione alla palestra, ancorché comprovate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria²⁰⁰.

Anche i cosiddetti 'pannoloni' rientrano tra le spese in commento²⁰¹. Per documentare la detrazione in esame si richiede la certificazione fiscale emessa dal rivenditore, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato e, in ogni caso, la prescrizione del medico. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di necessità. La sottoscrizione di detta dichiarazione può non essere autenticata se è accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

La Circ. Min. 6 febbraio 1997, n. 25, ha chiarito che per le spese sanitarie di dubbio inquadramento in una delle tipologie elencate nell'art. 15, comma 1, lett. c), occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. Lo stesso Ministero, per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune²⁰². L'Agenzia delle Entrate, ribadendo che la generica dicitura "*dispositivo medico*" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.²⁰³, ha affermato che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

200. Circ. 1° giugno 2012, n. 19/E.

201. Cit. Circ. n. 17/E del 2006.

202. L'elenco è allegato alla Circ. 13 maggio 2011, n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate. Per l'individuazione puntuale, si fa rinvio ai decreti legislativi n. 46/1997 e n. 332/2000.

203. Posizione già espressa con la Ris. 29 settembre 2009, n. 253/E.

Per i dispositivi medici compresi nell'elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE²⁰⁴.

Per le spese sostenute all'estero la disciplina non è difforme da quella ora esposta. Per quanto riguarda la documentazione probatoria, il contribuente deve essere in grado di esibire la traduzione in lingua italiana. Se la documentazione sanitaria è redatta in lingua francese, inglese, spagnola o tedesca, è sufficiente che la traduzione sia eseguita e sottoscritta dal contribuente; se redatta in altra lingua, è necessaria la traduzione giurata. Le spese di viaggio e soggiorno e ogni altra spesa accessoria alla cura e al ricovero, sono indetraibili, sia per il degente che per le persone che lo accompagnano. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge n. 104/1992, sono integralmente detraibili, senza l'applicazione della franchigia di 129,11 euro. Nelle Istruzioni alla compilazione di UNICO PF viene precisato che tra queste spese rientrano anche quelle sostenute per l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture o ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale, per l'acquisto di arti artificiali, per la trasformazione degli ascensori, l'installazione e la manutenzione delle pedane di sollevamento e la costruzione di rampe finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. È appena il caso di precisare che queste ultime spese sono cumulabili con quelle per la ristrutturazione degli immobili (di cui alla Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e proroghe), ma solo per l'eccedenza. Le medesime Istruzioni chiariscono che, per i sussidi tecnici e informatici (modem, computer, fax, ecc.), oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992.

Le spese fin qui citate sono ordinariamente dedotte nell'esercizio di sostenimento. Se eccedono l'importo annuo di 15.493,71 euro è ammessa la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo.

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta (quali le polizze sanitarie) o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contri-

204. Cit. Circ. n. 20/E del 2011.

buti o premi che, pur essendo versati dal datore di lavoro, concorrono a formare il reddito del dipendente, sempre che il datore di lavoro non ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Rammentiamo che l'art. 1, comma 64, della Legge n. 296/2006, è intervenuto sull'art. 78 della Legge n. 413/1991, introducendo il comma 25-*bis*, per il quale *“Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 51 del citato Testo Unico”*.

4. Le spese per i mezzi di trasporto dei disabili – commi 1, lett. c), e 1-*quater*

Il comma 1, lett. c), dell'art. 15, nell'ambito delle misure di sostegno previste per i disabili, dispone la detrazione delle spese per taluni mezzi di trasporto, vale a dire le spese riferite:

- alle motocarrozze ed ai motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), c) ed f), del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada)²⁰⁵;
- alle autovetture, ai veicoli ed agli autocaravan di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del medesimo codice²⁰⁶.

Prima di addentrarci nell'esame della norma, rammentiamo che, in base all'art. 1, comma 36, della Legge n. 296/2006, le agevolazioni tributarie relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei

205. L'art. 53, comma 1, individua: alla lett. b), quali motocarrozze: i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; alla lett. c), i motoveicoli per trasporto promiscuo, vale a dire i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; alla lett. f), i motoveicoli per trasporti specifici, e cioè i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

206. L'art. 54, comma 1, definisce: alla lett. a), quali autovetture, i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; alla lett. c), gli autoveicoli per trasporto promiscuo, e cioè i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; alla lett. f), gli autoveicoli per trasporti specifici, ossia i veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; alla lett. m), gli autocaravan, vale a dire i veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

predetti soggetti. Il successivo comma 37 dispone che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. L'acquisto è agevolato anche se il mezzo è prodotto in serie, purché sia adattato in funzione delle *"ridotte o impedito capacità motorie permanenti del disabile"*. L'adattamento costituisce condizione necessaria per fruire della detrazione²⁰⁷. Come avvertono le Istruzioni alla compilazione di UNICO PF, tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione, rientrano: la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, il braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica; il paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; il sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo; il sistema di ancoraggio delle carrozzelle; le cinture di sostegno e lo sportello scorrevole. Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento. Esso può consistere anche nel solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale.

La detrazione del 19% spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, con riferimento a un solo veicolo²⁰⁸ e nei limiti della spesa di 18.075,99 euro, sempre che il veicolo non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico²⁰⁹. È consentito, alternativamente, di ripartire la spesa in quattro quote annuali costanti di pari importo²¹⁰. Il furto (senza ritrovamento) del veicolo non rileva ai fini del suddetto vincolo. Ne consegue che il contribuente può fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio, per un importo da calcolare al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Quindi, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per la rateazione, ben può verificarsi che, per alcuni anni, usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo²¹¹.

207. Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.

208. La disciplina agevolativa si applica con riguardo al singolo disabile, e non alla persona di famiglia di cui il disabile sia fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso in cui i disabili a carico fossero più di uno, la detrazione si applica con riferimento ad ognuno (Ris. 16 maggio 2006, n. 66/E).

209. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'esportazione del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio (cit. Circ. n. 19/E del 2012).

210. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di decesso del soggetto che ha optato per la rateazione, le rate residue possono essere detratte, in unica soluzione, dall'erede (cit. Circ. n. 19/E del 2012).

211. Circ. 20 aprile 2005, n. 15/E.

Al limite di spesa di 18.075,99 euro concorrono anche le spese di manutenzione straordinaria del veicolo; tuttavia, come rammenta la Circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, ai fini della detrazione dette spese devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto e non possono essere rateizzate. Le altre spese, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla manutenzione ordinaria del veicolo non danno diritto alla detrazione²¹².

Ricordiamo che a norma dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 449/1997, se il soggetto disabile non possiede reddito, la detrazione spetta al familiare che sostiene la spesa, del quale il disabile sia fiscalmente a carico²¹³.

L'art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari dell'agevolazione in commento, estendendola ai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento²¹⁴, agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione ed ai soggetti affetti da pluriamputazioni. In queste situazioni, la detrazione spetta a prescindere dall'adattamento del mezzo. Ne consegue che il limite di 18.075,99 euro deve essere riferito alla sola spesa concernente l'acquisto dell'autovettura (e la manutenzione straordinaria); mentre la successiva spesa, concernente ad esempio l'installazione della pedana sollevatrice sul veicolo, legittima l'ulteriore detrazione, nella misura del 19%, in quanto l'apparecchiatura montata è riconducibile alla categoria dei mezzi necessari al sollevamento dei disabili²¹⁵.

Un'ulteriore categoria di soggetti cui spetta la detrazione è quella delle persone affette dalla sindrome di *down*. L'art. 94, comma 3, della L. n. 289/2002 prevede che *“in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, ..., le persone con sindrome di down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori visite e controlli”*. Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di *down*, tale certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 30, comma 7, della L. n. 388/2000, fermo restando che *“... per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli*

212. Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E.

213. L'indennità di accompagnamento, al pari degli altri redditi esenti (quali le pensioni sociali, gli assegni erogati a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili), non rileva ai fini del computo del limite di 2.840,51 euro.

214. Con la Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il diritto all'indennità di accompagnamento sia stato riconosciuto dalla competente commissione, la sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dalla Legge n. 18 del 1980, in linea di principio non preclude la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto.

215. Ris. 9 aprile 2002, n. 213/E.

*altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento, come previsto dall'art. 30 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388*²¹⁶.

Ai fini della detrazione, tutte le patologie che ne danno diritto devono essere certificate dalle commissioni mediche locali, da individuarsi non soltanto in quella di cui all'art. 4 della Legge n. 104/1992, bensì anche in ogni altra commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.²¹⁷

La detrazione del 19% ed il limite massimo di spesa di 18.075,99 euro valgono anche per i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti e dei sordomuti²¹⁸. Per le caratteristiche dei mezzi di locomozione in parola, la norma rinvia a

216. Cit. Circ. n. 21/E del 2010.

217. In particolare, sulla base dei ripetuti pronunciamenti dell'Amministrazione finanziaria (Circ. Min. 15 giugno 1998, n. 186; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E; Ris. 25 gennaio 2007, n. 8/E; Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E), i non vedenti ed i sordomuti devono documentare l'invalidità con il certificato rilasciato da una commissione medica pubblica; i disabili psichici o mentali, con il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica istituita presso la ASL dal quale risulti la situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), e con il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (Legge n. 295/1990); i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione e i pluriamputati, con il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica istituita presso la ASL dal quale risulti la situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) derivante da patologie che comportano la limitazione permanente della deambulazione. Con riferimento ai disabili psichici o mentali, la cit. Circ. n. 21/E del 2010 ha precisato che il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica non può limitarsi ad attestare genericamente che il soggetto è invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita", dovendo esso evidenziare "in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa". Analogamente, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati possono documentare l'handicap con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

218. Con la Circ. 30 luglio 2001, n. 72/E, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti che possono fruire della detrazione. Nel rinviare all'art. 1, comma 2, della Legge n. 68/1999 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 138/2001 (recante "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"), e acquisito il parere tecnico della Direzione generale della prevenzione del Ministero della sanità, essa ha precisato che fruiscono dell'agevolazione: i ciechi totali, ossia coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; i ciechi parziali, ossia coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%; gli ipovedenti gravi, e cioè coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%. Per quanto riguarda invece i sordomuti, le agevolazioni fiscali in argomento competono a coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. La condizione di appartenenza ad una delle suddette categorie deve risultare dalla documentazione di rito rilasciata dalle competenti commissioni mediche.

specifici decreti, mai emanati. Nelle more, e nell'ovvia considerazione che in tali casi non può darsi alcun tipo di adattamento del mezzo di trasporto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tali mezzi vanno individuati negli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. *a)*, *c)* e *f)*, del D.Lgs. n. 285/1992. Tra i mezzi di locomozione dei non vedenti sono compresi anche i cani guida²¹⁹.

Con la Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E, sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito all'intestazione del mezzo di trasporto, rilevante ai fini della detrazione. Se il soggetto beneficiario, portatore di handicap, non è fiscalmente a carico, il mezzo di trasporto deve essere intestato a lui stesso, così come pure il documento probatorio della spesa sostenuta, ancorché non sia titolare di permesso di guida. Mentre, nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione sia a carico, l'autoveicolo ed i relativi documenti probatori di spesa possono essere indifferentemente intestati al soggetto portatore di handicap o alla persona della quale il soggetto è fiscalmente a carico²²⁰. La documentazione idonea a giustificare la spesa sostenuta, e quindi il beneficio della detrazione d'imposta, deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria. Concludendo la rassegna delle agevolazioni sui mezzi di trasporto, va ricordato che il comma 1-*quater* ammette una detrazione forfettaria di 516,46 euro per il mantenimento dei cani guida. A differenza delle spese d'acquisto, le spese di mantenimento del cane sono detraibili solo per il non vedente e non anche per i familiari che l'hanno eventualmente a carico²²¹.

5. Le spese veterinarie – comma 1, lett. *c-bis*)

Le spese veterinarie sono detraibili con riferimento ad un importo massimo di 387,34 euro, limitatamente alla parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. La detrazione interessa sia le spese relative alla prestazione professionale del veterinario che l'acquisto dei medicinali prescritti²²².

Il D.M. 6 giugno 2001 ha disciplinato la materia stabilendo che sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione non spetta, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, o utilizzati per attività illecite.

219. Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E.

220. Il concetto, ampiamente desumibile da tutte le disposizioni che si sono susseguite in materia, è stato ribadito con la Ris. 17 gennaio 2007, n. 4/E, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, nel caso di coniugi in comunione dei beni, con moglie a carico, la cointestazione tra i coniugi del veicolo acquistato dalla madre per il figlio disabile non comporta la possibilità, per la moglie, di detrarre parte della spesa.

221. Circ. 22 dicembre 2000, n. 238/E.

222. Circ. 14 giugno 2001, n. 55/E.

6. Le spese per i servizi di interpretariato dei sordomuti – comma 1, lett. c-ter)

Le spese per i servizi di interpretariato dei sordomuti sono integralmente detraibili. Si considerano sordomuti, ai sensi della Legge n. 381/1970, i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle Entrate in caso di richiesta.

7. Le spese funebri – comma 1, lett. d)

Le spese funebri – vale a dire le spese per il trasporto al cimitero e la sistemazione della salma – sono detraibili con riferimento ad un importo massimo non superiore a 1.549,37 euro per ciascun evento di cui sia stato vittima il coniuge ovvero figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, affidati o affiliati. Il predetto limite va diviso tra tutte le persone che eventualmente hanno concorso alle spese. La ripartizione deve essere indicata in fattura.

8. Le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria – comma 1, lett. e)

Le spese sostenute per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili nella misura del 19%. Oggetto dell'agevolazione sono esclusivamente le spese di iscrizione, comprese quelle relative ad anni fuori corso.

Quanto alla tipologia dei corsi, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che la detrazione compete anche per le spese sostenute per la frequenza di:

- corsi universitari di specializzazione presso università statali “*a condizione che gli stessi siano riconosciuti in base all'ordinamento universitario*”²²³;
- corsi di perfezionamento tenuti presso le Università²²⁴;
- master universitari, qualora “*per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici e privati*”²²⁵;
- dottorati di ricerca²²⁶.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che è, altresì detraibile il contributo versato per partecipare alla prova di selezione per l'accesso alla facoltà universitaria²²⁷.

223. Circ. Min. 10 giugno 1993, n. 7, punto 12.8.

224. Circ. Min. 1° giugno 1999, n. 122, punto 1.2.5.

225. Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E, punto 8.2.

226. Ris. 17 febbraio 2010, n. 11/E.

227. Ris. 11 marzo 2008, n. 87/E.

Le spese sostenute per la frequenza di istituti o università private sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. A tal fine si renderà necessario operare una comparazione con istituti statali affini, ubicati nella stessa città o regione²²⁸.

Per le spese di frequenza di corsi universitari all'estero, si deve far riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi simili tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale dello studente²²⁹.

Con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione ai Conservatori di Musica, l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha chiarito che:

- le spese sostenute per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati (gli istituti privati non sono equiparati dalla legge a quelli pareggiati) risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari;
- le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l'istituzione dei licei musicali possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria²³⁰.

9. I premi per assicurazioni – comma 1, lett. f)

Con il D.Lgs. n. 47/2000 è stata introdotta, nell'ordinamento, una decisiva distinzione tra contratti aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento di atti della vita quotidiana e contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario: i premi pagati per il primo tipo di contratti fruiscono di una detrazione che, ai sensi della lett. f) in esame, spetta nella misura del 19% calcolata su un limite massimo di 1.291,14 euro; i premi pagati, invece, per i contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario, non godono di alcun beneficio fiscale. Per i cosiddetti contratti di tipo misto, che prevedono cioè l'erogazione sia in caso di morte che in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso (o di riscatto prima della scadenza), la detrazione è ammessa solo per la parte del premio riferibile al rischio di morte²³¹.

228. Circ. Min. 23 maggio 1987, n. 11/8/772.

229. Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E.

230. Circ. 13 maggio 2011, n. 20/E.

231. Ricordiamo che per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni erogate, occorre tener conto di quanto disposto dall'art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 601/1973, secondo il quale i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF; e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del T.U.I.R., secondo cui non costituiscono reddito le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dipendente da invalidità permanente o da morte. Pertanto, se l'evento che determina l'erogazione è la morte, l'intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto

Per i contratti che coprono il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi è consentita sia se l'invalidità è provocata da infortuni, sia se deriva da malattia, purché non sia inferiore al 5%. Se la polizza malattia o infortuni garantisce un risarcimento anche in presenza di invalidità inferiore a tale limite percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%, che può determinarsi anche in via forfettaria, sulla base di dati obiettivi desunti dall'esperienza del portafoglio assicurativo²³². Detta quota deve essere indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato. Rimangono escluse dal beneficio della detrazione le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale.

Relativamente alle polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la norma riconosce la detrazione di 1.291,14 euro, ma a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto e che il contratto abbia le caratteristiche stabilite dal decreto 22 dicembre 2000²³³. In merito alla disposizione di cui all'art. 2, comma 4, di questo decreto, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che per "*importo annuo della rendita*" deve intendersi la prestazione annua periodica che deriva dal 70% dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione²³⁴. Nel caso in cui i contratti siano stipulati nell'ambito delle assicurazioni malattia, la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo di assistenza ovvero in una prestazione in natura.

Il D.Lgs. n. 47/2000 stabilisce, all'art. 16, che la nuova disciplina trova applicazione per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001, ove per contratti "*rinnovati*" devono intendersi anche le rinnovazioni tacite e le proroghe²³⁵.

a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei premi. Invece, nel caso in cui venga corrisposta la prestazione per effetto della permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto ovvero del riscatto, viene a configurarsi un reddito di capitale, classificato tra quelli di cui all'art. 44, comma 1, lett. *g-quater*), del T.U.I.R., da assoggettare all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, sulla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello relativo alla parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione.

232. Circ. 20 marzo 2001, n. 29/E.

233. Il decreto citato è riportato in Normativa collegata.

234. Cit. Circ. n. 29/E del 2001.

235. Cit. Circ. n. 29/E del 2001 e Ris. 12 luglio 2002, n. 229/E. Tornando sul concetto di "*contratto rinnovato*", con la Ris. 15 maggio 2003, n. 111/E, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la trasformazione di polizze non sembra rientrare, almeno sotto il profilo fiscale, nell'ambito della fattispecie del rinnovo del contratto. Si tratta di stabilire se la trasformazione che interverrà sui contratti in corso al momento in cui, ad opera delle parti, vengono fissati gli elementi del contratto trasformato, sia strutturalmente assimilabile al riscatto del vecchio contratto e alla stipula di un nuovo contratto, ovvero possa considerarsi mera modificazione del contratto in corso, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che sui contratti "*trasformati*" permarrà il regime fiscale vigente al momento della trasformazione. A tali fini è necessario esaminare gli effetti civilistici della

Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati in anni precedenti al 2001 ed in corso a tale data, resta salva la previgente disciplina che consente di continuare a beneficiare della detrazione fino alla data in cui il contratto non viene rinnovato, nel rispetto del limite massimo dei premi corrisposti di 1.291,14 euro, delle condizioni di durata minima dei 5 anni e della non concedibilità di prestiti nello stesso periodo. Nell'eventualità della contemporanea presenza di una pluralità di contratti stipulati dal medesimo soggetto sulla base della vecchia e della nuova lett. *f*), il limite di 1.291,14 euro è da intendersi come l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d'imposta.

Il trattamento del riscatto della polizza dipende dal tempo decorso dalla stipula del contratto: se il riscatto avviene entro cinque anni, il contribuente è tenuto ad assoggettare a tassazione separata, a norma dell'art. 21 del T.U.I.R., i premi già dedotti negli anni precedenti; se il riscatto avviene dopo il quinquennio, il contribuente non risente di alcuna penalizzazione.

Per i contratti assicurativi cosiddetti 'a vita intera', la fattispecie della rinnovazione non risulta applicabile dal momento che la scadenza contrattuale, ossia il termine allo scadere del quale l'assicuratore deve corrispondere la prestazione, coincide con il decesso dell'assicurato²³⁶.

10. Le spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati – comma 1, lett. g)

Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004²³⁷ e del D.P.R. n. 1409/1963, sono detraibili nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente.

L'art. 30, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 42 del 2004 prescrive che "*i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione*". E per l'art. 29, comma 1, dello stesso decreto, la conservazione dei beni culturali "*è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro*" dei medesimi beni. Secondo l'Agenzia delle Entrate, dalle norme richiamate consegue che, ai fini

trasformazione stessa, verificando, caso per caso, se la modifica riguarda elementi essenziali del contratto, tale da determinare una "*novazione oggettiva*" del contratto (artt. 1230-1240 c.c.) se non, addirittura, la formazione di un nuovo contratto. In base a questi principi civilistici, peraltro richiamati nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 47/2000, non può configurarsi come novazione la trasformazione di una polizza rivalutabile di tipo tradizionale in una polizza di tipo *unit linked*. Conseguentemente, si ritiene che, anche sotto il profilo fiscale, la trasformazione non integri un nuovo contratto, con conseguente applicazione, a tali polizze, del regime fiscale applicabile prima della trasformazione. Si ritiene, pertanto, che ai contratti trasformati rimanga applicabile la disciplina fiscale previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47/2000.

236. Ris. 3 dicembre 2002, n. 378/E.

237. Trattasi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha sostituito il D.Lgs. n. 460/1999 e la L. n. 1089/1939.

della fruibilità della detrazione in commento devono essere considerati “*obbligati alla manutenzione, protezione o restauro*” quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo²³⁸.

La lett. g) in disamina continua disponendo che, quando le spese non sono obbligatorie per legge, la loro necessità deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità, effettuato d'intesa con il competente Ufficio del Territorio. In realtà questa norma è stata superata dall'art. 40, comma 9, del D.L. n. 201/2001, per il quale “*La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni ed attività culturali previste dagli artt. 15, comma 1, lett. g) ed h), e 100, comma 2, lett. e) ed f), ... sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*”, che il contribuente deve presentare al Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La detrazione non spetta in caso di mutamento non autorizzato della destinazione dei beni, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e, infine, di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.

L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle Entrate delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta per il periodo d'imposta di sostenimento delle spese e alla condizione che la certificazione della soprintendenza sia rilasciata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi²³⁹, ed è ridotta alla metà qualora il contribuente fruisca anche della detrazione di cui all'art. 16-*bis*.

11. Le erogazioni liberali in denaro a favore di Stato, enti, fondazioni e associazioni – comma 1, lett. h) e h-bis)

Per la lett. h) sono integralmente detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la ma-

238. Ris. 9 gennaio 2009, n. 10/E.

239. Circ. Min. 15 maggio 1997, n. 137.

nutenzione, la protezione o il restauro delle cose vincolate indicate nell'art. 1 della L. n. 1089/1939 (ora artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/2004), e nel D.P.R. n. 1409/1963. L'ambito applicativo della norma si estende alle erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, che stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella norma e controlla l'impiego delle erogazioni stesse²⁴⁰. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Lo stesso Ministero, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunica al centro informativo del Dipartimento delle Entrate l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della detrazione, queste erogazioni vanno effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari²⁴¹.

A norma della lett. *h-bis*) è detraibile il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lett. *h*).

12. Le erogazioni liberali per lo spettacolo – comma 1, lett. i)

Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, sono detraibili per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

13. I contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso e le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle popolazioni colpite da calamità – commi 1, lett. *i-bis*), e 1.1

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS sono detraibili entro un limite massimo di 2.065,83 euro. Per lo stesso importo sono detraibili le erogazioni

240. Con riferimento a questo aspetto della disposizione in commento si richiama la semplificazione degli adempimenti introdotta dall'art. 40, comma 9, del D.L. n. 201/2011, di cui riferiamo a commento dell'art. 15, comma 1, lett. g).

241. Ris. 14 giugno 2007, n. 133/E.

liberali a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, svolte nei paesi non appartenenti all'OCSE e gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sono detraibili per importo non superiore a 1.291,14 euro i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della Legge n. 3818/1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso del socio, un aiuto alla sua famiglia.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Alle stesse condizioni è ammessa la detrazione delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS o delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, svolte nei paesi non appartenenti all'OCSE e gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La detrazione, calcolata su un importo massimo di 2.065 euro, spetta nella misura del 24% per il 2013 elevata al 26% a partire dall'anno successivo²⁴².

Dal periodo d'imposta 2000²⁴³, sono ricomprese in questa lettera le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati²⁴⁴.

Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità²⁴⁵ le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla

242. La modifica delle detrazioni in commento è stata operata dall'art. 15, comma 3, della L. n. 96/2012.

243. Per effetto di quanto disposto dall'art. 138, comma 14, della Legge n. 388/2000.

244. La Camera dei Deputati, in risposta all'interrogazione 19 maggio 2010, n. 5-02908, ha precisato che dette erogazioni (che possono essere effettuate anche da enti non commerciali) devono essere eseguite per il tramite dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati.

245. La Circ. 19 agosto 2005, n. 39/E, spiega che la completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell'ente deve essere individuato con precisione, tramite l'indicazione delle necessarie informazioni quali numero d'ordine, data, natura dell'operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti. L'analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento. La completezza e l'analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 600/1973.

246. Con riferimento a detto documento, nella Circ. n. 39/E del 2005 si precisa che esso può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio. Ne consegue che esso potrebbe essere rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Per l'ente è comunque auspicabile predisporre anche una relazione sulla gestione che, in mancanza della nota integrativa prevista per i bilanci delle società, potrebbe adempiere ad una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire ai terzi che hanno a vario titolo rapporti con l'ente (tra i quali utilizzatori dei servizi, sovventori, organi di controllo) informazioni utili relativamente ai risultati, in termini non monetari, e ai riflessi sociali generati dall'attività istituzionale.

247. Ponendo in risalto che la norma fa riferimento esclusivamente a deduzioni e detrazioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa agevolazione è cumulabile con quella di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460/1997, relativa alla cessione gratuita di prodotti farmaceutici e derrate alimentari a favore delle ONLUS (Ris. 27 dicembre 2005, n. 180/E).

chiusura dell'esercizio, di un apposito documento²⁴⁶ che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Per espressa previsione normativa, questa deduzione è incompatibile con qualsiasi altra deduzione o detrazione prevista da altre disposizioni di legge²⁴⁷. La non cumulabilità prescinde dall'importo delle liberalità erogate. Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge²⁴⁸.

Anche per questo tipo di erogazioni liberali, ai fini della deduzione, è fatto obbligo di avvalersi di banche, uffici postali ovvero degli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997²⁴⁹.

14. Le erogazioni liberali a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – comma 1, lett. *i-ter*)

Le erogazioni liberali in denaro in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro sono detraibili per un importo non superiore a 1.500 euro.

La detraibilità è subordinata al fatto che il versamento sia eseguito a mezzo di conti correnti bancari o postali intestati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, ovvero con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997²⁵⁰.

15. Le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale – comma 1, lett. *i-quater*)

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dalla legge, sono detraibili per un importo non superiore a 2.065,83 euro.

La detraibilità è subordinata al fatto che il versamento sia eseguito nelle stesse modalità previste per le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS.

16. Le spese per attività sportive, affitti per studenti e badanti – comma 1, lett. *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-septies*)

Il comma 1, lett. *i-quinquies*), dell'art. 15 ammette in detrazione le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbo-

248. Cit. Circ. n. 39/E del 2005.

249. Cit. Circ. n. 39/E del 2005. Atteso che la previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria *ratio* nella necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola e nell'esigenza di prevenire eventuali abusi, la stessa ha chiarito che quale mezzo di pagamento può assumersi anche la trattenuta in busta paga (Ris. 17 novembre 2008, n. 441/E; cfr. Ris. 15 giugno 2009, n. 160/E).

250. Circe. 8 marzo 2000, n. 43/E e 16 novembre 2000, n. 207/E.

namento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica da parte dei ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni²⁵¹.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il predetto importo di 210 euro va inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori. Nel caso di sostenimento congiunto della spesa, questi dovranno ripartire tra di loro tale ammontare in relazione all'onere sopportato da ciascuno, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva²⁵².

Il D.I. 28 marzo 2007²⁵³, oltre ad individuare dettagliatamente le strutture in questione, precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva, recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome e cognome e della residenza, nonché del codice fiscale della stessa;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dei dati anagrafici del ragazzo e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento²⁵⁴.

La successiva lett. *i-sexies*) ammette la detrazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998, e dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, questo beneficio fiscale non può essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero "*in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine*

251. In considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, pur in assenza di una specificazione normativa, che il requisito dell'età ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta (Circ. 4 aprile 2008, n. 34/E).

252. Ris. 25 febbraio 2009, n. 50/E.

253. Riportato in Normativa collegata.

254. Il bollettino, o altro documento tra quelli previsti, deve riportare queste indicazioni anche nel caso in cui esso venga intestato al Comune perché in convenzione con la struttura sportiva (Circ. 13 maggio 2011, n. 20/E).

di lucro, ecc.), sembra escludere dall'agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti. Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Legge n. 244/2007 (la Finanziaria 2008 che ha esteso l'agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla citata Legge n. 431), la quale, nell'effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale²⁵⁵.

La lett. *i-sexies*) non menziona l'ipotesi del subcontratto. Stando ai chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per questo tipo di contratto²⁵⁶.

Come si dirà in seguito, il comma 2 dell'art. 15 individua queste spese tra gli oneri detraibili sostenuti nell'interesse di familiari a carico. Alla luce di ciò, si ritiene che la circostanza che il contratto di locazione sia intestato al padre, che sostiene la spesa, non faccia venir meno per questi la possibilità di fruire del beneficio, sempre che il figlio, studente universitario che usufruirà dell'immobile, si trovi nelle condizioni richieste dalla norma²⁵⁷.

Secondo l'Agenzia delle Entrate²⁵⁸, l'importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell'ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio. Resta inteso che la detrazione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati, come dimostrato dalle relative ricevute, non essendo sufficiente l'esibizione del contratto di locazione²⁵⁹.

Al fine di verificare il rispetto del requisito dei cento chilometri è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata assumendo ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri²⁶⁰.

Infine, la lett. *i-septies*) prevede il diritto a detrarre le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, ed in relazione ad una spesa dell'importo massimo di 2.100 euro²⁶¹, che va riferito al singolo contribuente, a prescindere

255. Circ. 21 aprile 2008, n. 18/E.

256. Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E.

257. Circ. 4 aprile 2008, n. 34/E.

258. Cit. Circ. n. 34/E del 2008.

259. Cit. Circ. n. 20/E del 2011.

260. Cit. Circ. n. 34/E del 2008.

261. La fattispecie disciplinata da questa norma non corrisponde a quella di cui al previgente comma 2 dell'art. 10. In quel caso, era ammessa una deducibilità generica, nel limite massimo di 1.549,37 euro; qui – dove vige un regime di detraibilità – viene richiesto che la persona assistita sia non autosufficiente.

dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Nel caso in cui più persone hanno sostenuto spese per l'assistenza ad un comune familiare, il limite massimo di spesa detraibile va ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

L'Agenzia delle Entrate²⁶² precisa che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa, nonché quella ricoverata presso una casa di cura o di riposo²⁶³. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica, e quindi essere collegato all'esistenza di una patologia.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

17. Le erogazioni liberali a favore delle scuole – comma 1, lett. *i-opties*)

Il comma 1, lett. *i-opties*), prevede la detraibilità integrale delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000 finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

18. Le erogazioni liberali al Fondo ammortamento dei titoli di Stato - comma 1, lett. *i-novies*)

Dal 2013, e per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 524, della Legge n. 228/2012, sono altresì detraibili le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 45, comma 1, lett. *e*), del D.P.R. n. 398/2003), effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo

262. Ris. 22 ottobre 2008, n. 397/E. In ragione del fatto che la detrazione in esame sostituisce la deduzione dell'art. 12, comma 4-*bis*, del T.U.I.R. vigente nel 2005-2006, l'Agenzia delle Entrate afferma la validità dei chiarimenti di cui alle Circc. 3 gennaio 2005, n. 2/E e 16 marzo 2005, n. 10/E, che si riportano nel commento.

263. In tal caso, i corrispettivi per l'assistenza personale devono essere certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante (cit. Ris. n. 397/E del 2008).

altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

19. Le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici – comma 1-bis

Per effetto della significativa riscrittura della norma, ad opera dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 96/2012, le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici, purché compresi fra 50 e 10.000 euro annui, sono detraibili per un importo che è pari al 24% per l'anno 2013 e al 26% dal 2014. Due i presupposti: che i partiti o movimenti politici abbiano presentato liste o candidature elettorali per il Parlamento nazionale o europeo, ovvero abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano; che il finanziamento sia effettuato mediante versamento bancario o postale²⁶⁴.

Il tesseramento non è equiparato all'erogazione liberale in quanto, poiché dà diritto di manifestare l'appartenenza al partito nonché di partecipare alle vicende dell'associazione partitica stessa, non è caratterizzato dall'assenza della controprestazione che contraddistingue l'erogazione liberale²⁶⁵.

Ricordiamo che, per l'art. 7 della Legge n. 2/1997, di nessuna detrazione possono avvalersi i soggetti che abbiano dichiarato perdite nell'anno precedente a quello nel quale hanno ricevuto l'erogazione liberale.

20. La detrazione delle spese sostenute per i familiari a carico e non – comma 2

Il comma 2 dell'art. 15 individua gli oneri che sono detraibili quando sostenuti per le persone a carico e quelli detraibili sostenuti a favore delle persone non a carico.

Le spese sostenute per le persone a carico sono detraibili solo se riferite agli oneri indicati alle lett. *c)*, *e)*, *f)*, *i-quinquies*) e *i-sexies*) del comma 1, e cioè: le spese sanitarie, le spese di istruzione, i premi di assicurazione, le spese per l'attività sportiva dei giovani e i fitti relativi agli alloggi degli studenti universitari.

264. La previgente norma disponeva che: “*Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale*”. A fronte della genericità della legge, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che: i partiti o movimenti politici, nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione, dovevano avere almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica (Ris. 15 febbraio 2005, n. 15/E); la detrazione era ammessa anche per partiti e movimenti politici di nuova costituzione, nati dal coordinamento tra formazioni politiche differenti ma in posizione di continuità giuridica, purché annoverassero tra i propri esponenti parlamentari nazionali (Ris. 11 febbraio 2008, n. 41/E); la detrazione spettava anche se l'erogazione era a favore di partiti e movimenti politici esistenti al momento della liberalità ma che nello stesso anno in cui si svolgono le elezioni non avessero raggiunto la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale (Ris. 30 ottobre 2008, n. 410/E).

265. Circ. 10 giugno 2004, n. 24/E.

Le spese detraibili se sostenute per soggetti non a carico, sono esclusivamente quelle di cui alle lett. *c)* ed *i-septies*), e cioè: le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria²⁶⁶ e le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza. Per quanto riguarda le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare esente, ed entro il limite annuo di 6.197,48 euro. Detto importo deve essere ridotto della franchigia di 129,11 euro, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare.

La detrazione dei premi di assicurazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti contraente ovvero assicurato²⁶⁷. Resta fermo che l'onere sostenuto per l'assicurazione del familiare a carico si somma a quello eventualmente sostenuto per l'assicurazione propria, e per entrambi, cumulativamente, opera il limite massimo di 1.291,14 euro fissato dalla stessa lett. *f)*.

Con la Circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può detrarre l'intera spesa sostenuta.

21. Le detrazioni spettanti ai soci di società semplici

Gli oneri di cui alle lett. *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)*, *i-bis)* e *i-quater)*²⁶⁸ del comma 1 – sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5, sono detraibili dai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini dell'imputazione del reddito.

266. Le patologie esenti sono state individuate con il D.M. 28 maggio 1999, n. 329.

267. Circ. 18 maggio 2006, n. 17/E.

268. L'art. 15, comma 3, della Legge n. 96/2012, intervenendo sulla lett. *i-bis)*, ha stralciato le erogazioni alle ONLUS e ad altri soggetti, per collocarle, sotto un diverso regime di detraibilità, nel nuovo comma 1.1. Posto che non sono state rivisitate le disposizioni collegate, riteniamo che il riferimento alla lett. *i-bis)* debba intendersi esteso anche al comma 1.1.

**Normativa collegata****➤ Art. 25 D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 – Fondazioni. Disposizioni tributarie**

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli artt. 13-*bis*, comma 1, lett. *i*), 65, comma 2, lett. *c-quinquies*), e 110-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di cui all'art. 8, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2%, previsto dagli artt. 13-*bis*, comma 1, lett. *i*), e 65, comma 2, lett. *c-quinquies*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30%. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

➤ Art. 1 L. 18 febbraio 1999, n. 28 – Disciplina Tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli artt. 13-*bis*, comma 1, lett. *i*), 65, comma 2, lett. *c-quinquies*), e 110-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2%, previsto dagli artt. 13-*bis*, comma 1, lett. *i*), e 65, comma 2, lett. *c-quinquies*), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30%. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui

contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli artt. 13-*bis* e 110-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34% e al 37% delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del predetto Testo Unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

➤ **D.M. 30 luglio 1999, n. 311** – *Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale*

Art. 1 - 1. Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca e contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all'art. 31, comma primo, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica relativamente ai contratti di mutuo stipulati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 1813 c.c., ed assistiti da ipoteca, e compete limitatamente agli interessi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione riferibili all'importo del mutuo effettivamente destinato alla costruzione dell'immobile.

3. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

4. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nel periodo d'imposta.

5. La detrazione di cui al comma 1 è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto per tutto il periodo di

durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Art. 2 - 1. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

2. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

3. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

Art. 3 - 1. Per fruire della detrazione di cui all'art. 1 è necessario conservare ed esibire o trasmettere anche in copia, la richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, nonché copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la costruzione dell'immobile stesso.

➤ **D.M. 22 dicembre 2000** – *Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana*

Art. 1 - Oggetto del contratto. 1. La detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana. Sono tali quelli concernenti l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione, l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.

2. Lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, anche solo in parte, uno o più degli atti indicati nel comma 1.

Art. 2 - Caratteristiche del contratto. 1. Le coperture assicurative di cui all'art. 1 formano oggetto di contratti stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita. Se i contratti sono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, la copertura assicurativa può decorrere dalla data di stipula del contratto oppure da una data successiva.

2. La copertura del rischio di cui all'art. 1 può essere fornita in via autonoma oppure in abbinamento ad altre coperture assicurative o alle forme di previdenza complementare, individuale o collettiva, di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando la specifica disciplina fiscale dei premi relativi a ciascuna forma assicurativa o previdenziale.

3. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia tale condizione si realizza con contratti che prevedano una durata di dieci anni e il rinnovo, obbligatorio per l'impresa assicuratrice, al termine di ogni dieci anni. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro

la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. In nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell'impresa di assicurazione. Detti contratti devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell'impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l'importo dei relativi premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza deve essere evidenziato l'importo del premio afferente il rischio di non autosufficienza. Soltanto con riferimento a tale premio compete la detrazione di cui all'art. 1.

4. La prestazione derivante dai contratti di cui all'art. 1, se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, consiste nell'erogazione di una rendita vitalizia o temporanea, quest'ultima condizionata all'esistenza in vita dell'assicurato. Una parte della rendita può essere convertita in capitale il cui importo non deve essere superiore al 30% del valore attuale della rendita stessa. Qualora l'importo annuo della rendita risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335, commi 6 e 7, l'assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato. Nel caso di contratti stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia, la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo di assistenza ovvero in una prestazione in natura.

Art. 3 - Detrazione d'imposta. 1. La detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del citato T.U.I.R., compete nella misura del 19% e va calcolata su un importo massimo di premi di lire 2.500.000. Tale importo comprende: gli eventuali premi relativi agli altri contratti di assicurazioni per le quali compete la detrazione, comprese le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulati entro il 31 dicembre 2000, e quelli relativi alle persone indicate nell'art. 433 c.c., se fiscalmente a carico.

Art. 4 - Decorrenza. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

➤ **Art. 8 L. 6 marzo 2001, n. 52 – Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo**

3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

➤ **Art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266 – Detrazione fiscale per frequenza asili nido**

335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005 (1), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, secondo le disposizioni dell'art. 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

(1) La disposizione è stata stabilizzata dall'art. 2, comma 6, della L. n. 203/2008, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-07001 del 5 giugno 2012 è stato chiarito che alle spese in questione sono equiparate quelle per l'assistenza domiciliare all'infanzia (cd. *tagesmutter*).

➤ **D.I. 28 marzo 2007 – Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive**

Art. 1 - Definizione di strutture sportive. 1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. *i-quinquies*) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 319, della L. 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e ss., della L. 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria de-

nominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;

- b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lett. a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Art. 2 - Certificazione della spesa. 1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. *i-quinquies*) del citato Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 1, recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

➤ **Art. 23 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà**

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo art. 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui

al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

➤ **Art. 29 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – Incentivi all'investimento in start-up innovative**

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.



Prassi amministrativa

Autoveicoli destinati a non vedenti e sordomuti. Chiarimenti: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E e Circ. 30 luglio 2001 n. 72/E.

Beni di interesse storico. Spese di ordinazione e inventariazione degli archivi privati. Classificazione tra le spese di manutenzione ex D.Lgs. n. 42/2004. Detrazione. Spetta: Ris. 2 aprile 2009, n. 93/E.

Cellule staminali. Conservazione. La detraibilità opera solo per quelle per uso allogenico solidaristico e per uso personale (autologo) dedicato al neonato o ai consanguinei: Ris. 12 giugno 2009, n. 155/E.

Comitati elettorali. Erogazioni liberali a favore. Non compete la detrazione: Ris. 30 maggio 2008, n. 220/E.

Integratori alimentari. Non sono medicinali, e quindi non sono detraibili: Ris. 20 giugno 2008, n. 256/E.

Liquido per lenti a contatto. Detraibilità: Circ. Min. 3 maggio 1996, n. 108.

Parrocchie. Erogazioni liberali da parte di fondazioni bancarie. Condizioni per la detraibilità: Ris. 5 aprile 2005, n. 42/E.

Parrucca acquistata per perdita di capelli da chemioterapia. Detraibilità. Sussiste: Ris. 16 febbraio 2010, n. 9/E.

Piscina. Acquistata per trattamento di idrokinesiterapia. Detraibilità. Non sussiste, in quanto è agevolato il trattamento sanitario e non l'acquisto della struttura in cui esso può essere svolto: Circ. 13 maggio 2011, n. 20/E.

Premi di assicurazione versati a compagnie estere. Detraibilità: Circ. Min. 15 maggio 1997, n. 137.

Prodotti fitoterapici. Non sono medicinali se non hanno l'autorizzazione dell'AIFA all'immissione in commercio: Ris. 22 ottobre 2008, n. 396/E.

Spese mediche. Pagate dagli eredi dopo il decesso del de cuius. Sono detraibili: Circ. Min. 1° giugno 1999, n. 122.

Spese sanitarie. L'autocertificazione non surroga la ricevuta priva delle generalità del paziente: Circ. Min. 1° giugno 1999, n. 122.

Spese sanitarie sostenute dai dirigenti in pensione. Sono detraibili, anche se rimborsate dal FASI: Ris. 28 maggio 2004, n. 78/E.

Spese sanitarie sostenute dal familiare non a carico dei dirigenti in pensione. Sono detraibili: Circ. 23 aprile 2010, n. 21/E.

.....